

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Percorsi a Indirizzo Musicale Con sedi aggregate Comune di Castiglione di Sicilia

Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Tratto dal D. L. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali.

Art. 1 – Il Consiglio di Istituto.

- 1. Il Consiglio di Istituto, in seguito denominato C. d'I., è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell'Istituto (docenti, genitori e pers. ATA).
- 2. Il C. d'I., nella nostra Scuola, è costituito da 19 componenti: il Dirigente scolastico (Membro di diritto), n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, n. 8 rappresentanti del personale docente n. 2 del personale ATA.
- 3. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale ATA dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
- 4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. d'I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola: DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) e/o suo delegato, altro personale scolastico (Docente o ATA); possono essere altresì chiamati anche altre persone con giustificata motivazione.
- 5. Il C. d'I. è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente da votarsi sempre fra la componente/genitori; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano.
- 7. Il C. d'I. elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un membro del personale ATA e due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
- 9. Le riunioni del C. d'I. hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
- 10. Il C. d'I. e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
- 11. Le funzioni di segretario del C. d'I. sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 2 - Prima convocazione del C. d'I.

La prima convocazione del C. d'I., è disposta dal Dirigente scolastico che presiede la seduta fino all'insediamento del nuovo presidente.

Art. 3 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

La convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. In caso d'urgenza si deroga al suddetto termine. La convocazione deve essere effettuata con PEC inviata ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante pubblicazione online di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. A tal fine i membri eletti devono comunicare entro la 1[^] seduta la propria PEC, a pena di decadenza. La comunicazione e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 4 – Costituzione dell'Organo collegiale e validità delle deliberazioni.

- 1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- 2. Per la validità dell'adunanza del C. d'I., nonché della rispettiva Giunta, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- 4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 5 – Attribuzioni del C. d'I. e della Giunta esecutiva.

- 1. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
- 2. Il C. d'I., fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su eventuale proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno di Istituto;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
- 3. Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
- 4. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento;
- 5. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Art. 6 – Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del C. d'I, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo seguente. A tal fine il Consigliere assente deve inviare giustificazione mediante PEC alla segreteria entro e non oltre l'orario della seduta convocata.

Art. 7 – Surroga dei membri cessati.

1. Per la sostituzione dei membri elettivi del C. d'I. venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

2. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 8 – Adunanza.

Le adunanze del C. d'I si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. La partecipazione ai vari incontri è a titolo gratuito.

Art. 9 - Pubblicità delle sedute del C. d'I.

- 1. Alle sedute del C. d'I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentati nel Consiglio stesso.
- 2. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
- 3. Alle sedute del C. d'I. non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 10 - Pubblicità degli atti

- 1. Gli atti del C. d'I. sono pubblicati in apposito albo online della scuola.
- 2. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Linguaglossa, delibera n. 103 della seduta del Consiglio di Istituto del 19/09/2023